

STATUTO

**ANGELS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MUGNANO DI NAPOLI NA VIA
CARLO ROSSELLI I TRAVERSA 3

Numero REA: NA - 1103350

Codice fiscale: 10399511210

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) alla raccolta n. 3.179	
STATUTO COOPERATIVA SOCIALE	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
ART. 1 - DENOMINAZIONE	
E' costituita, ai sensi della legge n. 381 del	
giorno 8 novembre 1981, la società cooperativa	
sociale, retta, in quanto compatibili, dalle norme	
sulla Società a responsabilità limitata,	
denominata "ANGELS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
E.T.S.".	
ART. 2 - SEDE	
La Cooperativa ha sede legale nel Comune di	
Mugnano di Napoli (NA), all'indirizzo risultante	
dall'iscrizione presso il competente Registro	
Imprese.	
Il trasferimento di sede all'interno dello stesso	
Comune potrà essere deciso dall'Organo	
Amministrativo e non comporterà modifica dello	
Statuto.	
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie,	
uffici di rappresentanza, sia in Italia che	
all'estero, potranno essere istituite o soppresse	
con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
ART. 3 DURATA	

	La durata della cooperativa è stabilita fino al 31	
	dicembre 2060.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO - SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della	
	società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibile con la disciplina prevista dal codice	
	vigente in materia di società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio.	
	ART. 5 - PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono	
	perseguire i principi della mutualità prevalente e	
	quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1) il divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	3) l'obbligo di devoluzione, in caso di	
	scioglimento della società, dell'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi	

	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART. 6 - SCOPO E OGGETTO	
	La società opera senza finalità lucrative ed	
	esercita in via stabile e principale le seguenti	
	attività di interesse generale, svolte in	
	conformità alle norme particolari che ne	
	disciplinano l'esercizio, per il perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale:	
	A) interventi e servizi sociali ai sensi	
	dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8	
	novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,	
	ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive	
	modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016,	
	n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto	
	del Presidente del Consiglio dei ministri del 14	
	febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale	
	n. 129 del 6 giugno 2001, e successive	
	modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione	
	professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,	

	n. 53, e successive modificazioni, nonché le	
	attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla	
	salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e	
	razionale delle risorse naturali, con esclusione	
	dell'attività, esercitata abitualmente, di	
	raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del	
	patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del	
	decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse	
	sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività	
	culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di	
	promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato, e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,	
	ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6	

	agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;	
	k) organizzazione e gestione di attività	
	turistiche di interesse sociale, culturale o	
	religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al	
	successo scolastico e formativo, alla	
	prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad	
	altri enti del Terzo settore resi da enti composti	
	in misura non inferiore al settanta per cento da	
	imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della	
	legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive	
	modificazioni;	
	o) attività commerciali, produttive, di educazione	
	e informazione, di promozione, di rappresentanza,	
	di concessione in licenza di marchi di	
	certificazione, svolte nell'ambito o a favore di	
	filiere del commercio equo e solidale, da	
	intendersi come un rapporto commerciale con un	
	produttore operante in un'area economica	
	svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via	
	di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga	

	durata, finalizzato a promuovere l'accesso del	
	produttore al mercato, e che preveda il pagamento	
	di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore	
	del produttore e l'obbligo del produttore di	
	garantire condizioni di lavoro sicure, nel	
	rispetto delle normative nazionali ed	
	internazionali, in modo da permettere ai	
	lavoratori di condurre un'esistenza libera e	
	dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,	
	nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro	
	infantile;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al	
	reinserimento nel mercato del lavoro dei	
	lavoratori e delle persone di cui al comma 4;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del	
	Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e	
	successive modificazioni nonché ogni altra	
	attività di carattere residenziale temporaneo	
	diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale	
	dei migranti;	
	s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del	
	decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e	
	successive modificazioni;	

	t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2	
	della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive	
	modificazioni;	
	u) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati	
	o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	B) La Cooperativa potrà, altresì svolgere attività	
	diverse, quali le attività agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi, connesse alle precedenti	
	e finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate.	
	C) La cooperativa potrà svolgere direttamente e/o	
	in appalto o convenzione con enti pubblici e	
	privati in genere, i descritti servizi socio	
	sanitari e/o educativi.	
	La cooperativa potrà svolgere le citate attività	
	diverse ma correlate a quelle di cui al punto B),	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate di cui all'art. 4 della legge	
	381/1991 e successive modifiche e integrazioni,	
	quali:	
	progettazione, costruzione, organizzazione e	
	gestione con servizi global-services di strutture	
	residenziali o semi residenziali;	

	fornitura di servizi ad integrazione di cui al	
	punto A) del presente articolo quali fornitura di	
	pasti a domicilio, pulizie e disinfezione,	
	facchinaggio, giardinaggio e portierato.	
	I servizi e le attività su indicate di cui alla	
	sezione A e B sono svolte in forma correlata,	
	ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento	
	delle finalità attribuite alle cooperative	
	sociali" e, pertanto, con il necessario	
	collegamento funzionale tra le medesime attività	
	di tipo a) e b).	
	L'organizzazione amministrativa sarà tale da	
	consentire la netta separazione delle gestioni	
	relative alle attività di tipo A e B esercitate,	
	ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla vigente normativa.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo	
	mutualistico, qualunque altra attività connessa	
	agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti	
	gli atti, le transazioni e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per	
	la realizzazione degli scopi e delle attività	
	sociali. A tale scopo può richiedere contributi e	
	finanziamenti a ogni livello istituzionale,	

	comprese l'U.E., banche private; sottoscrivere	
	accordi di programma, protocolli d'intesa,	
	promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro	
	al fine di raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad	
	enti ed organismi economici o finanziari, diretti	
	a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo e a coordinare le attività	
	previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un	
	gruppo cooperativo paritetico a norma	
	dell'articolo 2545 - septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche	
	l'autofinanziamento della società cooperativa	
	stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, raccogliendo prestiti fra essi	
	esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra	
	attività direttamente o indirettamente finalizzata	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere	

	inferiore a tre e superiore a diciannove.	
	I soci cooperatori possono superare il numero di	
	venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è	
	superiore ad un milione di euro. Possono essere	
	soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	-Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori,	
	tutte le persone fisiche aventi capacità di agire,	
	che abbiano maturato una capacità professionale	
	nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e	
	che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento	
	dei fini sociali. Possono essere soci anche	
	tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una	
	specifica caratterizzazione professionale nel	
	numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione	
	giuridica del socio lavoratore, la prestazione di	

	lavoro dello stesso ed il relativo trattamento	
	economico e normativo sono disciplinati da	
	apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea dei	
	soci.	
	-Soci lavoratori svantaggiati: Sono svantaggiate	
	le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento	
	dei lavoratori della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve	
	risultare da documentazione proveniente dalla	
	pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto	
	alla riservatezza.	
	-Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci	
	cooperatori ammessi in una categoria speciale in	
	virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero	
	al loro inserimento nell'impresa.	
	Tali soci non possono in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al	
	termine di un periodo di cinque anni il nuovo	
	socio è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto	

	il consiglio di amministrazione provvederà al	
	ripristino dei rapporti previsti dalla legge o	
	dall'atto costitutivo.	
	-Soci volontari: prestano la loro attività	
	gratuitamente ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti	
	collettivi e le norme di legge in materia di	
	lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto	
	il rimborso spese effettivamente sostenute e	
	documentate sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale e per la totalità dei	
	soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed	
	educativi, da effettuarsi in applicazione dei	
	contratti stipulati con amministrazioni pubbliche,	
	le prestazioni dei soci volontari possono essere	
	utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di	
	operatori professionali previsti dalle	

	disposizioni vigenti.	
	-Soci fruitori: Possono inoltre essere soci	
	persone che usufruiscono dei servizi della	
	cooperativa, altrimenti definiti utenti. Il numero	
	dei soci è stabilito dall'organo di	
	amministrazione. I Soci fruitori non hanno diritto	
	di voto e non è permesso che essi ricoprano alcuna	
	carica all' interno dell' Associazione, ma è	
	permesso loro di assistere alle Assemblee dei Soci.	
	-Soci sovventori sono persone fisiche, giuridiche	
	ed altri enti comunque costituiti a norma	
	dell'art. 4 della legge n. 59 del 31/01/1992 che	
	pur non in possesso dei requisiti richiesti per	
	essere ammessi alla società come soci ordinari,	
	intendano concorrere alla costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico e/o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In	
	questo caso le condizioni di ammissione, qualora	
	non risultino da apposite norme regolamentari,	
	saranno stabilite da apposite delibere assembleari.	
	6) Possono altresì essere soci soggetti diversi	
	dalle persone fisiche, ed in particolare persone	
	giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la	
	cooperativa sia composta da più di tre soci.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in	

	proprio imprese identiche o affini con quella	
	della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del	
	libro soci in base alla appartenenza a ciascuna	
	delle categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di	
	scambio mutualistico dovranno prevedere il	
	principio della parità di trattamento tra tutti i	
	soci appartenenti alle medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama	
	quanto previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare	
	domanda scritta all'organo amministrativo	
	contenente i seguenti documenti:	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale	
	risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza, codice fiscale, titolo di studio,	
	competenze professionali o titoli specifici,	
	recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede	
	e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati	
	sociali e il nominativo della persona delegata a	

	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo	
	competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire	
	tutti gli altri documenti e notizie che l'organo	
	amministrativo richiedesse a migliore	
	documentazione della domanda di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci	
	a cui chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di	
	sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti	
	interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	b) a partecipare concretamente all'attività della	
	cooperativa sulla base delle norme fissate per	
	l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell' interessato. La deliberazione di ammissione	
	deve essere comunicata all' interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro dei soci.	

	Il nuovo socio deve versare, oltre l' importo	
	della quota, il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro	
	sessanta giorni motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla	
	agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	chiedere che sull' istanza si pronunci l'	
	assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all' ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9 - QUOTE	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella	
	cooperativa nessun socio può avere una quota	
	superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola	
	zero zero).	
	Il limite di cui al punto precedente non si	

	applica nel caso di conferimenti di beni in natura	
	e di crediti, nei casi previsti dagli articoli	
	2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai	
	soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati	
	di diritti di amministrazione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa	
	intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può	
	versare anche ratealmente il relativo importo, nei	
	modi e nei termini che stabilirà con apposita	
	delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	ART. 10 - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Il versamento può essere sostituito dalla stipula,	
	per un importo almeno corrispondente, di una	
	polizza di assicurazione o di una fideiussione	
	bancaria con le caratteristiche determinate con	
	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;	
	in tal caso il socio può in ogni momento	
	sostituire la polizza o la fideiussione con il	
	versamento del corrispondente importo in danaro.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche	
	beni in natura e crediti, in questo caso si	
	applica quanto disposto dal quarto comma	
	dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a	

	tali conferimenti, in natura o in crediti, devono	
	essere integralmente liberate al momento della	
	sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la	
	prestazione di una polizza di assicurazione o di	
	una fideiussione bancaria con cui vengono	
	garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato,	
	gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della	
	società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono	
	essere sostituite dal socio con il versamento a	
	titolo di cauzione del corrispondente importo in	
	danaro presso la società.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti	
	ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta	
	giorni successivi al venir meno di tale pluralità.	
	Nelle società nessun socio può avere una quota il	
	cui valore nominale superi la somma di centomila	
	euro.	
	ART. 11 - CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	cedute con effetto verso la società, se la	
	cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote	

	deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata, indicando: il nome, la	
	residenza e tutte le generalità dell'aspirante	
	acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. Il	
	provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso	
	tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio. Il	
	provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al	
	tribunale.	
	ART. 12 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a	
	favore della cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore,	
	finchè dura la società, non può agire	

	esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso,	
	esclusione, cessione della quota e per morte del	
	socio. In questi casi il socio che cessa di far	
	parte della cooperativa risponde verso questa per	
	un anno dal giorno in cui si sono verificati tali	
	eventi per il pagamento della quota sociale	
	sottoscritta e non versata. In merito alla	
	responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi,	
	si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536	
	del codice civile.	
	ART. 14 - RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e	
	dal presente statuto, il diritto di recesso	
	competete ai soci che non hanno concorso alle	
	deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	previsto nell'atto costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso	

	previste dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti	
	attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori	
	che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o	
	che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	con raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda; per	
	quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio	
	e società con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 15 - ESCLUSIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare	

	l'esclusione nei confronti del socio:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal	
	regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	3) nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4) nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo	
	comma;	
	6) che, senza giustificato motivo, non adempia	
	puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi	
	titolo verso la cooperativa;	
	7) svolga o tenti di svolgere attività	
	concorrenziali o in contrasto con gli interessi	
	della cooperativa;	
	8) assuma comportamenti giudicati dal consiglio di	
	amministrazione non consoni all'immagine e al buon	
	nome della società.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere	
	motivato con un preciso e circostanziato richiamo	
	dei fatti posti a base della deliberazione. Le	
	deliberazioni prese in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate al socio con lettera	
	raccomandata.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno	
	diritto alla liquidazione della quota secondo le	
	disposizioni dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla società, subentrano nella partecipazione del	
	socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la	
	quota sia divisibile e la società consenta la	
	divisione.	
	ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati	
	il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio	
	defunto hanno diritto soltanto al rimborso del	
	valore nominale delle somme versate (eventualmente	
	ridotto in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale). La liquidazione comprende anche il	

	rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio, salvo per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	dell'articolo 2545-sexies, la liquidazione o il	
	rimborso, unitamente agli interessi legali, può	
	essere corrisposto in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	Il socio che cessa di far parte della società	
	risponde verso questa per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso, la esclusione o la cessione	
	della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della	
	società, il socio uscente è obbligato verso questa	
	nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso	
	della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli	
	eredi del socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla	
	cooperativa non ha diritto, quali che siano le	

	circostanze che determinano lo scioglimento del	
	rapporto societario, alla liquidazione della	
	propria quota prima di aver provato di avere	
	adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla	
	operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno	
	da quando sono divenute esigibili, le quote di	
	capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi,	
	dagli eredi del socio defunto siano devolute alla	
	riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare	
	delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata	
	dalle quote delle eccedenze attive di gestione e	
	dalle quote di capitale non rimborsate ai soci	
	receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di	
	eventuali apporti di terzi, come contributi di	
	Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre	
	erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a	

	favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da	
	ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a	
	copertura di particolari rischi, o in previsione	
	di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti	
	dalla legge, investimenti o per acquisto di	
	proprie quote;	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti	
	finanziari.	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite	
	tra i soci cooperatori né durante la vita della	
	società né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 19 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è	
	determinato in un ammontare prestabilito ed è	
	formato da un numero illimitato di quote del	
	valore nominale non inferiore ad euro 100,00	
	(cento virgola zero zero) e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa	
	modificazione dell'atto costitutivo se permangono	
	le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice	
	civile.	

	La società può deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del	
	diritto di opzione può essere autorizzata	
	dall'assemblea su proposta motivata degli	
	amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta	
	diminuito di oltre un terzo, si applicano le	
	previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da	
	perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie	
	salvo che gli amministratori convochino	
	l'assemblea per deliberare il ripristino del	
	capitale.	
	ART. 20 - BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge,	
	e in particolare ai sensi degli articoli 13 e 14	
	del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 21 - RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo	
	amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di	

	ristorni nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia di terzo settore.	
	ART. 22 - DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno	
	prevedere le seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva	
	legale, deve essere a questo destinato almeno il	
	trenta per cento degli utili netti annuali;	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella	
	misura del 3% (tre per cento) e in ogni caso nel	
	rispetto della normativa in materia di terzo	
	settore;	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale	
	sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente	
	anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle	
	variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e di	
	impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di	
	statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a	
	quello dell'esercizio sociale in cui gli utili	
	stessi sono stati prodotti;	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che	

	verrà stabilita dalla assemblea che approva il	
	bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso,	
	la misura massima consentita dall'articolo 2514	
	c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della	
	prevalenza;	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo	
	statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 23 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla	
	cooperativa prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci;	
	b) consiglio di amministrazione;	
	c) collegio sindacale ove ricorrano le condizioni	
	imposte dalla legge.	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 24 - DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa;	
	le sue deliberazioni prese in conformità dello	
	statuto e della legge vincolano tutti i soci,	
	ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	ART. 25 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE	

	L'assemblea è convocata dall'organo	
	amministrativo, presso la sede sociale, oppure in	
	altro luogo indicato nell'avviso di convocazione,	
	purchè nell'ambito del territorio nazionale.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano	
	icasi previsti dallo statuto e dalla legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della	
	cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e	
	in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione con avviso spedito	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci	
	al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere	
	indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza	
	e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può	
	essere fissato anche il giorno per la seconda	
	convocazione che però non può aver luogo nello	

	stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno	
	per la seconda convocazione non è indicato	
	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata	
	entro trenta giorni dalla data della prima.	
	ART. 26 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E	
	DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1) determinare le linee generali dell'attività	
	della cooperativa;	
	2) approvare i bilanci;	
	3) distribuire gli utili;	
	4) approvare i regolamenti interni;	
	5) procedere alla elezione delle cariche sociali e	
	determinare la misura dei relativi compensi;	
	6) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 dei	
	sindaci e del presidente del collegio sindacale o	
	del revisore.	
	7) deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	8) deliberare su tutti gli altri oggetti	
	attribuiti dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle	
	materie ad essa riservate dal presente statuto,	
	nonchè sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano	

	almeno un terzo dei voti complessivi della	
	cooperativa ne abbiano fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i	
	seguenti quorum: l'assemblea, in prima	
	convocazione, è regolarmente costituita con	
	l'intervento di tanti soci che rappresentino	
	almeno il cinquanta per cento più uno dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
	maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a	
	maggioranza dei voti presenti e rappresentati,	
	sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati	
	nella prima, qualunque sia il numero dei soci	
	partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo e sulla	
	decisione di compiere operazioni che comportino	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	- l'assemblea, sia in prima convocazione che in	
	seconda, delibera con il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino più del 50% dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 27 - DIRITTO DI VOTO	

	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno	
	novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti	
	non può esercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque	
	sia il valore della quota posseduta.	
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano	
	più voti, in relazione all'ammontare della quota	
	sottoscritta. In particolare, a tali soci viene	
	attribuito un voto ogni Euro 1.000,00 (mille/00)	
	di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di	
	cinque voti.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico	
	attraverso l'integrazione delle rispettive imprese	
	o di talune fasi di esse il diritto di voto è	
	attribuito in ragione della partecipazione allo	
	scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere	
	più del decimo dei voti in ciascuna assemblea	
	generale. In ogni caso, ad essi non può essere	
	attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in	
	ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art.	
	2538.	
	ART. 28 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI	

	FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea	
	soltanto da altri soci. La rappresentanza deve	
	essere conferita per iscritto e i documenti	
	relativi devono essere conservati dalla società.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo	
	di cinque soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco ed è sempre	
	revocabile nonostante ogni patto contrario. Il	
	rappresentante può farsi sostituire solo da chi	
	sia espressamente indicato nella delega. Per il	
	socio imprenditore individuale valgono le	
	disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da	
	persona eletta dalla maggioranza dei presenti	
	all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità,	
	nomina un segretario, anche non socio, per la	
	redazione del verbale e se del caso, due	
	scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano;	
	per le elezioni delle cariche sociali o per	
	deliberazioni concernenti soci, si procederà con	
	la votazione a scrutinio segreto. Nelle elezioni	

	delle cariche sociali risultano eletti coloro che	
	riportano il maggior numero di voti; in caso di	
	parità di voti si procederà, limitatamente agli	
	interessati, con il sistema del ballottaggio. Le	
	deliberazioni debbono risultare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal	
	Segretario.	
	ART. 29 - ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate. Se	
	la società cooperativa ha più di tremila soci e	
	svolge la propria attività in più province ovvero	
	se ha più di cinquecento soci e si realizzano più	
	gestioni mutualistiche ed ha un attivo	
	patrimoniale non superiore ad un milione di euro,	
	deve prevedere lo svolgimento di assemblee	
	separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c. Le	
	materie, le modalità e la disciplina di tali	
	assemblee separate sono demandate ai regolamenti	
	interni.	
	ART. 30 - ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari	
	privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto	
	dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle	
	assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	

	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 31 - COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da un numero di soci non	
	inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto	
	della nomina l'assemblea ne determina la	
	composizione entro i limiti suddetti. Gli	
	amministratori sono nominati per un periodo non	
	superiore a tre esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica. Ciascun amministratore può essere rieletto.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto	
	l'assemblea, elegge fra i suoi membri il	
	presidente e un vice presidente che sostituisce il	
	presidente nei casi di assenza o impedimento.	
	ART. 32 - COMPETENZE	
	L'amministrazione della società è affidata ad un	
	Consiglio, il quale è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione:	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e	
	contratti di ogni genere, necessari od utili alla	
	realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta	
	per quelli espressamente riservati all'Assemblea	

	dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla	
	base di quanto stabilito dal regolamento, i	
	consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore	
	dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con	
	Istituti di Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti	
	pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e	
	di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia	
	passive, di qualsiasi genere ed ammontare;	
	contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di	
	deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni	
	all'ordine della società o di terzi a valere su	
	disponibilità liquide o su linee di credito;	

	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere,	
	girare, scontare credito ed effetti cambiari e	
	cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli	
	mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle	
	ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre	
	garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a	
	Consorzi e ad altri organismi di integrazione	
	economica e determinare l'ammontare delle quote di	
	partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in	
	seno agli organismi cui esso aderisce,	
	scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e	
	di ricerche su problematiche interessanti	
	l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi	
	Autorità giudiziaria ed amministrativa in	
	qualunque grado di giurisdizione, recederne,	
	transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche	
	amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale	

	dipendente dalla cooperativa fissandone la	
	qualifica, le mansioni e la retribuzione con il	
	parere del Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative,	
	operazioni ed atti, anche se non specificatamente	
	attribuiti nel precedenti punti alla sua	
	competenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque	
	effettuare tutte quelle attività ed iniziative che	
	la legge o lo statuto non attribuiscono alla	
	competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare	
	quote della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare	
	proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o	
	più dei suoi componenti.	
	Il consiglio di amministrazione determina il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega; può sempre impartire	
	direttive agli organi delegati e avocare a sé	
	operazioni rientranti nella delega. Non possono	
	essere delegate le attribuzioni indicate dalla	
	legge di esclusiva competenza del consiglio di	
	amministrazione.	

	Gli amministratori, in occasione della	
	approvazione del bilancio di esercizio debbono,	
	nella relazione sulla gestione indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto,	
	con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno	
	o più amministratori, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 33 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI	
	AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo	
	giudichi necessario il presidente o in sua assenza	
	o impedimento il vice presidente (se nominato), o	
	quando ne sia fatta richiesta scritta dalla	
	maggioranza dei suoi componenti o dal collegio	
	sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni	
	prima di quello fissato per la riunione, con	
	avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei	

	casi di urgenza il termine può essere più breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal	
	presidente e in sua assenza, dal vice presidente.	
	In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute	
	dal consigliere più anziano di età. Per la	
	validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della	
	maggioranza degli amministratori in carica. Le	
	decisioni possono altresì essere adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475	
	4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il	
	voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece	
	segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo	
	consigliere, oppure quando si tratti di affari nei	
	quali siano interessati sindaci e amministratori o	
	il direttore, oppure loro parenti o affini fino al	
	terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale	
	il voto del presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	risultano da processi verbali che, trascritti su	

	apposito libro tenuto a norma di legge, vengono	
	firmati dal presidente della seduta e dal	
	segretario.	
	ART. 34 - POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli	
	amministratori è generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a	
	qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e	
	di fronte ai terzi, nonchè la firma sociale, è	
	delegata al presidente del consiglio di	
	amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti	
	la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	- convocare il Consiglio di Amministrazione,	
	fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;	
	- dare esecuzione ai deliberati degli organi	
	collegiali della cooperativa;	
	- sovrintendere a tutta l'attività della	
	Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente	
	tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti	

	spettano al Vice Presidente e, in mancanza di	
	entrambi, ad un Consigliere designato dal	
	Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice	
	Presidente costituisce la prova legale	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o	
	di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di	
	delega, la rappresentanza legale e la firma	
	sociale spettano altresì all'amministratore	
	delegato se previsto.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 35 - COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti	
	dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società	
	emetta strumenti finanziari non partecipativi, la	
	cooperativa è controllata da un collegio sindacale	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti	
	nominati dall'assemblea, la quale ne determina il	
	compenso tenuto conto delle tariffe professionali	
	e designa altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. La cessazione dei sindaci	

	per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci	
	sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono	
	essere scelti tra gli iscritti nel registro dei	
	revisori contabili istituito presso il Ministero	
	della giustizia. I restanti membri, se non	
	iscritti in tale registro, devono essere scelti	
	fra gli iscritti negli albi professionali	
	individuati con decreto del Ministro della	
	giustizia, o fra i professori universitari di	
	ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 36 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio debbono, nella loro	
	relazione indicare specificamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico ed	
	evidenziare la condizione di prevalenza anche con	

	referimento alle leggi speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In	
	questo caso, l'intero collegio sindacale è	
	costituito da revisori contabili iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della	
	giustizia.	
	ART. 37 - MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO	
	SINDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata	
	dall'assemblea sulla base delle maggioranze	
	previste dal presente statuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o	
	più sindaci. In ogni caso, la nomina della	
	maggioranza degli amministratori è riservata	
	all'assemblea.	
	ART. 38 - CONTROLLO CONTABILE	
	L'incarico del controllo contabile, ove	
	prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il	
	collegio sindacale, la quale determina il	
	corrispettivo spettante al revisore o alla società	
	di revisione, tenuto conto delle tariffe	
	professionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con	
	scadenza alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo	

	esercizio dell'incarico.	
	ART. 39 - CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di avere dagli amministratori	
	notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	di consultare, anche tramite professionisti, di	
	loro fiducia, i libri sociali ed i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	Per l'azione di responsabilità contro gli	
	amministratori si applicano le disposizioni	
	previste dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 40 - SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può essere sciolta con deliberazione	
	dell'assemblea con i voti dei tre quarti della	
	totalità dei soci.	
	ART. 41 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'assemblea nominerà uno o più liquidatori	
	preferibilmente tra i soci determinandone i	
	poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale dovrà essere devoluto	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo	

	sviluppo della cooperazione.	
	ART. 42 - INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, si applica la normativa di	
	legge tempo per tempo vigente in materia.	
	ART. 43 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni	
	dell' atto costitutivo si applica l' articolo 2436	
	c.c.. La fusione e la scissione di società	
	cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo	
	X, sezione II e III del codice civile.	
	CONTROVERSIE	
	ART. 44 - Tutte le controversie insorgenti tra i	
	soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili relativamente al	
	rapporto sociale sono devolute ad un arbitro che	
	dovrà essere nominato, su istanza della parte più	
	diligente, dal Presidente del Tribunale in cui la	
	società ha sede.	
	La presente clausola compromissoria comprende	
	tutte le controversie che potranno insorgere tra	
	la società da una parte, amministratori,	
	rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra,	
	sia che si tratti di controversie promosse dalla	
	società, sia che si tratti di controversie	
	promosse da questi ultimi soggetti.	

	L'arbitro formerà la propria determinazione	
	secondo diritto in via rituale, osservando, ai	
	fini della propria competenza e del procedimento,	
	le norme inderogabili del codice di procedura	
	civile e delle leggi speciali in materia.	
	ART. 45 - I contrasti tra coloro che hanno il	
	potere di amministrare in ordine alle decisioni da	
	adoettare nella gestione della cooperativa, quando	
	determinano insorgenza di un dissidio insanabile	
	secondo il prudente apprezzamento di ciascuno	
	degli interessati, sono deferite ad un	
	professionista con studio nella provincia dove la	
	società ha la propria sede, nominato, su istanza	
	della parte più diligente contenente dettagliata	
	indicazione del dissidio, dal Presidente	
	dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del	
	distretto in cui la cooperativa ha sede.	
	Il professionista potrà altresì essere scelto di	
	comune accordo dalle parti interessate.	
	Il professionista nominato o scelto dovrà	
	comunicare tempestivamente alle parti, mediante	
	lettera raccomandata a.r. o fax, la propria	
	accettazione dell'incarico, con indicazione delle	
	modalità e dei termini del procedimento di	
	risoluzione del contrasto che egli intende	

	adottare, nel rispetto del contraddittorio tra le	
	parti in contrasto. Il professionista dovrà in	
	ogni caso comunicare alle parti con i medesimi	
	mezzi di cui sopra la propria determinazione ai	
	fini della risoluzione del conflitto entro trenta	
	giorni dall'accettazione dell'incarico. La	
	decisione resa ai sensi del presente articolo non	
	è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 46 - La cooperativa non può modificare la	
	propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi	
	delibera in tal senso comporta la sua automatica	
	messa in liquidazione.	
	ART. 47 - Le clausole mutualistiche, di cui al	
	presente statuto, sono inderogabili e devono	
	essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di	
	tali clausole comporta l'automatica messa in	
	liquidazione della società.	
	ART. 48 - Per meglio disciplinare il funzionamento	
	interno, il Consiglio di Amministrazione potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dei soci riuniti	
	in assemblea.	
	ART. 49 - Per quanto non previsto dal presente	

51 di 51